



COMUNE DI TRAVAGLIATO
Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO
DEL
CORPO
POLIZIA LOCALE

Approvato come allegato "1" alla Delibera del Consiglio Comunale n.° __ del __/__/__"

INDICE

TITOLO I	ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Corpo di Polizia Locale
Articolo 3	Funzioni ed attribuzioni del Corpo di Polizia Locale
Articolo 4	Ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale
Articolo 5	Funzioni rivestite dagli appartenenti Corpo di Polizia Locale
TITOLO II	ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
Articolo 6	Articolazione organizzativa ed ordinamento strutturale
Articolo 7	Ordinamento e qualifiche
Articolo 8	Subordinazione Gerarchica
TITOLO III	ORDINI – DIRETTIVE - COMPORTAMENTO
Articolo 9	Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive
Articolo 10	Rispetto delle norme del regolamento
Articolo 11	Norme generali di condotta
Articolo 12	Divieti ed incompatibilità
Articolo 13	Doveri di comportamento verso gli appartenenti al Corpo ed all'Amministrazione Comunale
Articolo 14	Uniforme
Articolo 15	Cura della persona e della divisa
Articolo 16	Saluto
TITOLO IV	ARMAMENTO – EQUIPAGGIAMENTO – VEICOLI
Articolo 17	Armamento
Articolo 18	Strumenti di autotutela
Articolo 19	Veicoli in dotazione
Articolo 20	Tessera di riconoscimento
Articolo 21	Placca di riconoscimento
TITOLO V	SERVIZIO
Articolo 22	Orario - turni di servizio – malattia
Articolo 23	Presentazione ed esecuzione del servizio
Articolo 24	Servizi a carattere continuativo
Articolo 25	Obblighi del personale al termine del servizio
Articolo 26	Obbligo di permanenza
Articolo 27	Obbligo di reperibilità

TITOLO VI	PARTICOLARI ATTRIBUZIONI DI SERVIZIO
Articolo 28	Attribuzioni e compiti del Comandante del Corpo
Articolo 29	Attribuzioni e compiti degli Ufficiali
Articolo 30	Attribuzioni e compiti dei Sottufficiali
Articolo 31	Attribuzioni e compiti degli Agenti

TITOLO VII	DISPOSIZIONI SPECIFICHE e NORME INTEGRATIVE
Articolo 32	Riconoscimenti ed encomi
Articolo 33	Addestramento ed aggiornamento professionale
Articolo 34	Addestramento fisico
Articolo 35	Gruppo Sportivo della Polizia Locale
Articolo 36	Santo patrono
Articolo 37	Prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi
Articolo 38	Norme integrative e di rinvio, modifiche regolamentari

ALLEGATI

- A. Scheda riepilogativa dei distintivi di grado;
- B. Regolamento delle Armi e degli strumenti di autotutela del Corpo di Polizia Locale;
- C. Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi;

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione all'interno del Corpo Polizia Locale e ne esplicita funzioni e competenze per l'esercizio delle attività di Polizia Locale e sicurezza urbana così come previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata "Legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale" e dalla Legge regionale 1 aprile 2015, n. 6, rubricata "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" nonché dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale".

Il Comune è titolare delle funzioni di Polizia Locale, Urbana e Rurale ed è uno dei protagonisti della sicurezza urbana come definita dal D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017, ponendo la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana, la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana ed è partner nelle attività ed iniziative in materia di sicurezza integrata come declinate dal D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017. L'esercizio di tali funzioni è finalizzato all'ordinato e regolare svolgersi della vita sociale dei cittadini ferma restando la disciplina dello stato giuridico ed economico prevista dalla normativa vigente per i dipendenti degli EE.LL., il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo status con le attribuzioni, ed il rapporto di servizio del personale di "vigilanza" inserito nei profili professionali del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 2 – Corpo di Polizia Locale.

Ai sensi e per gli effetti della dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata "Legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale", in data 21.12.1988 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 101 – E' ISTITUITO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO -.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°29 del 11.04.2005 e già modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 23.04.2007.

Ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'articolo 6, commi 4 e 5 della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, il Sindaco (o l'Assessore da lui delegato) sovrintende il Corpo di Polizia Locale, che non costituisce struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né è posto alle dipendenze di un responsabile di diverso settore amministrativo;

Articolo 3 – Funzioni ed attribuzioni del Corpo di Polizia Locale

Il Corpo svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.

La funzione di polizia locale è l'insieme delle attività rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo; il Corpo di Polizia Locale è il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa.

Il Corpo di Polizia Locale svolge tutte le funzioni concernenti l'attività di polizia locale, urbana, rurale, amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, sicurezza urbana, ausiliarie di pubblica sicurezza ed ogni altra funzione di polizia che è demandata espressamente da leggi o da regolamenti al Comune o alla Polizia Locale.

La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
- svolgere servizi in materia di sicurezza urbana;
- espletare i servizi di polizia stradale di cui all'art 11 del C.d.S.;
- esercitare le funzioni indicate dalla Legge Quadro n. 65/1986 e dalla normativa regionale di riferimento;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ed accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali anche in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune;
- svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- collaborare, per quanto di competenza, all'implementazione del sistema di sicurezza integrata;
- collaborare con gli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Il Corpo, inoltre, nei limiti delle proprie attribuzioni e con l'osservanza delle disposizioni impartite dal Comandante, provvede in particolare a:

- svolgere servizi di polizia stradale anche su richiesta di terzi, previ accordi/protocolli/convenzioni;
- nel caso in cui venga adottato apposito specifico provvedimento che, nell'interesse dell'organizzazione locale del servizio di polizia locale, estrinseca l'opportunità di ampliare la sfera dell'intervento del Corpo, su motivata richiesta delle competenti autorità, può agire in funzione ausiliaria con gli organi di Polizia dello Stato;
- assicurare l'immediato intervento in collegamento con tutti gli altri servizi ed organi in materia di Protezione Civile;
- svolgere attività in supporto od in collaborazione con altri Corpi di Polizia Locale od Enti Locali o Statali;
- svolgere attività di educazione stradale in particolare nelle scuole e collaborare con altri settori del Comune in progetti di educazione/prevenzione.

Le funzioni di polizia locale previste dalla normativa regionale e svolte dal Corpo di Polizia Locale sono le seguenti:

- La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di
 - polizia amministrativa;

- polizia giudiziaria,
- polizia stradale
- polizia tributaria, in ambito locale
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

nei limiti di cui alle vigenti leggi;

- La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;
- Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. Il Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- Le funzioni di Polizia Giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dal Corpo di Polizia Locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato;
- Le funzioni di polizia stradale sono espletate dal corpo di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico;
- Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dal corpo di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge;
- Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, il corpo di polizia locale pone il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento, ai sensi del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017. La polizia locale può fornire ausilio alle forze dell'ordine e agli uffici giudiziari anche per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso.

Articolo 4 – Ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale

Il Comandante del Corpo Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato alla Polizia Locale, impartisce le direttive ed adotta tutti i provvedimenti necessari.

Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con quelli di altri EE.LL. o con altre forze di Polizia dello Stato o della Protezione Civile, il Comandante promuove le opportune intese tra gli enti interessati impartendo direttive organizzative.

Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comando.

Al personale di Polizia Locale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente. Chi dovesse ricevere un ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne immediata notizia al Comando.

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il personale del Corpo di Polizia Locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 5 – Funzioni rivestite dagli appartenenti Corpo di Polizia Locale

Il personale del Corpo di Polizia Locale nell'ambito del proprio territorio di competenza riveste la qualifica di:

- “pubblico ufficiale”, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale;
- “agente di polizia giudiziaria”, riferito agli agenti di Polizia Locale ai sensi dell’art. 57 del C.P.P.;
- “ufficiale di polizia giudiziaria”, riferito al Comandante del Corpo, agli Ufficiali, ai Sottufficiali, ed agli addetti al coordinamento e controllo;
- “agente di polizia stradale”, riferita agli operatori di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada;
- “ufficiale di polizia stradale”, riferita ai sottufficiali e ufficiali di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada;
- “agente di pubblica sicurezza”, ai sensi della Legge n. 690 del 31.08.1907 e ai sensi degli artt. 3 (Compiti degli addetti al servizio di Polizia Locale) e 5 (Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza) della Legge n. 65 del 07.03.86; Ai fini del conferimento della qualifica di “Agente di pubblica Sicurezza”, il Comandante inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Corpo di Polizia Locale e gli estremi dei relativi atti di assunzione e nomina.

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle responsabilità proprie del profilo professionale, ruolo e funzione rivestiti ed indipendentemente dalle specifiche attribuzioni di cui alla collocazione nella struttura organizzativa, assolvono all'espletamento dei servizi istituzionali di Polizia Locale a valenza generale di cui agli artt. 3 e 5 della legge 65/86.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Articolo 6 – Articolazione organizzativa ed ordinamento strutturale

Il Comandante determina, con propri provvedimenti, l'organizzazione interna e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; viene altresì definita dal Comandante la disciplina del cerimoniale, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune.

Le dotazioni organiche delle singole qualifiche dovranno sempre essere tali da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

Tutti gli appartenenti al Corpo a cura ed a carico della Civica Amministrazione sono assicurati presso l'INAIL per le funzioni, ruoli e compiti svolti e sottoposti periodicamente a visite mediche e accertamenti psicofisici, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela e degli operatori stessi e dell'organizzazione;

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo di Polizia Locale può essere organizzato, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in Servizi e Uffici, anche articolati, ai fini operativi, in Reparti/Nuclei/Sezioni/Staff del Comandante.

Il Comandante approva, con proprio provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative, disciplinandone i compiti, assegnando il personale e individuando i responsabili dei Servizi e degli Uffici.

Articolo 7 – Ordinamento e qualifiche

L'ordinamento del Corpo Polizia Locale di Travagliato si articola come segue:

Responsabile del Corpo: Comandante – ruolo Ufficiali - Titolare di P.O.

Gli ufficiali direttivi in posizione di comando di Corpo di Polizia Locale adottano il grado di Commissario Capo.

Gli ufficiali direttivi in posizione di comando di Corpo di Polizia Locale con una dotazione organica pari o superiore a diciotto operatori adottano il grado di Commissario Capo Coordinatore.

I comandanti di Corpo di Polizia Locale adottano le stelle a sette punte, caratterizzanti il proprio grado su un robbio circolare di colore rosso.

Il Comandante individua, se lo ritiene necessario, uno o più Vice Comandanti e fra questi ha la facoltà di affidare le funzioni di Vice Comandante-Vicario.

I Vice Comandanti di Corpo di Polizia Locale (qualora ufficiali direttivi o sottufficiali), adottano le stelle a sette punte, caratterizzanti il proprio grado su un robbio circolare di colore azzurro.

I Vice Comandanti di Corpo di Polizia Locale (qualora agenti con indennità di funzione), adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

Ufficiali direttivi, personale inquadrato in categoria D:

- vice commissario,

personale con anzianità nel profilo inferiore ai 7 anni;

- commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 7 anni;
- commissario capo, personale con anzianità nel profilo di almeno 14 anni;
- commissario capo coordinatore, personale che nel pregresso sia stato inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale e personale a cui l'amministrazione ove è incardinato l'operatore assegna il grado sulla base dei principi stabiliti nel regolamento del corpo la cui dotazione organica sia pari o superiore a diciotto operatori.

Sottufficiali personale inquadrato in categoria D:

- Specialista di vigilanza

Il grado di specialista di vigilanza è ad esaurimento ed attiene unicamente al personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.

Agenti personale inquadrato in categoria C:

- agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;
- agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;
- assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;
- assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;
- assistente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;
- sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 25 anni;
- sovrintendente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 30 anni;
- sovrintendente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 35 anni;

Gli agenti, ove incaricati di indennità di funzione, ex art. 56 sexies del 'Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018', adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

Compete al Comandante, con proprio provvedimento, riconoscere al personale il "distintivo di grado", l'ufficio personale provvederà in seguito ad aggiornare i relativi profili professionali.

La scheda riepilogativa dei distintivi di grado è allegata al presente regolamento (allegato A). In caso di modifica delle norme regionali relative ai distintivi di grado e denominazione, viene delegata la Giunta Comunale per l'adeguamento.

Articolo 8 – Subordinazione Gerarchica

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dal grado e dagli incarichi di responsabilità e funzione. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

TITOLO III

ORDINI – DIRETTIVE - COMPORTAMENTO

Articolo 9 – Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle Leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli servizi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dagli stessi ricevute.

Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore gerarchico stesso esplicitandone le ragioni. Se l'ordine viene rinnovato per iscritto il destinatario ha il dovere di darvi esecuzione.

Gli ordini che siano in violazione della legge penale o costituiscano illecito amministrativo non devono, comunque, essere eseguiti.

Nell'esecuzione dell'ordine, il dipendente deve sempre usare la massima diligenza e collaborazione, impegnandosi nel superamento di difficoltà o imprevisti operativi, anche mediante l'assunzione di iniziative autonome qualora le circostanze del caso impedissero la possibilità di ricevere ulteriori direttive; in quest'ultimo caso le iniziative autonome devono evitare di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Delle iniziative suddette deve comunque informare il proprio superiore tempestivamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

Articolo 10 – Rispetto delle norme del regolamento

Ogni superiore ha l'obbligo di vigilare sul comportamento e sul corretto espletamento delle attività del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e, laddove ravvisasse infrazioni comportamentali o lo svolgimento di attività non conformi alle disposizioni operative impartite, ha il dovere di segnalare al Comandante le circostanze che potrebbero configurare una infrazione disciplinare.

Il Comandante è tenuto, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad effettuare una valutazione sul caso segnalato e ad eventualmente intraprendere le azioni in ambito disciplinare previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Tutto il personale della Polizia Locale ha l'obbligo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. Le violazioni delle stesse sono causa di responsabilità disciplinare.

Articolo 11 – Norme generali di condotta

Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena consapevolezza delle finalità delle sue funzioni e del proprio ruolo in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Gli addetti alla Polizia Locale devono astenersi dal tenere comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione Comunale e del Corpo. Il personale nella vita privata e

nei rapporti sociali deve mantenere una condotta che non nuoccia all'immagine dell'Amministrazione e del Corpo cui appartiene.

Restano ferme le previsioni generali di cui:

- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Articolo 12 – Divieti ed incompatibilità

Gli appartenenti al Corpo devono evitare, se sono in servizio o in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato compiere qualsiasi atto od assumere atteggiamenti che possono menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione ovvero abbandonarsi a manifestazioni non compatibili con il decoro dell'uniforme.

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve dare luogo a comportamenti non improntati ai principi di diligenza, correttezza e responsabilità, anche al fine di non pregiudicare il buon andamento del servizio e la buona immagine del Corpo.

Il divieto di fumare, già istituito nei luoghi di lavoro, è da considerarsi esteso durante i servizi di regolamentazione della viabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo durante i servizi di presidio agli attraversamenti pedonali, in corrispondenza dei plessi scolastici, durante i cortei funebri, durante l'effettuazione di posti di controllo anche estemporanei.

Restano ferme ed impregiudicate le norme sull'incompatibilità, doveri e divieti previsti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e nel codice di comportamento dell'Ente, nonché quelle inserite:

- Nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- Nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*
- Nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*

Articolo 13 – Doveri di comportamento verso gli appartenenti al Corpo ed all'Amministrazione Comunale.

Il personale della Polizia Locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti di tutti gli appartenenti al Corpo ed all'Amministrazione Comunale e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.

Articolo 14 – Uniforme

È fatto divieto di apportare modifiche alla divisa o indossare oggetti o indumenti non di prescrizione. In servizio si deve sempre indossare la divisa completa e si deve essere armati di pistola d'ordinanza e strumenti di autotutela qualora assegnati in dotazione. Tale obbligo non è contemplato per le figure dirigenziali (o equiparate) e di Commissario Capo. Eventuali ulteriori casi di dispensa dal vestire in servizio la divisa debbono essere autorizzati dal Comando.

Possono essere previste inoltre una divisa per "l'Alta Uniforme", una divisa "Storica", le cui fogge e modalità di utilizzo verranno descritte con disposizione del Comandante.

Sulla divisa sono previsti inoltre cordelline bicolore per il personale in servizio di rappresentanza e fascia di colore blu per il Comandante, gli Ufficiali e i Comandanti di picchetto, da utilizzare nei predetti servizi o nelle previsioni di specifico cerimoniale.

La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo, alla scadenza della relativa durata o in caso di usura, è fatta a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici del Comando, saranno destinati a spogliatoi, distinti per personale maschile e per quello femminile ed eventualmente dotati di docce, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Si rimanda per quanto non previsto nel presente Regolamento alla Normativa Regionale e alle disposizioni attuative eventualmente adottate dal Comandante.

Articolo 15 – Cura della persona e della divisa.

Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'Ente che rappresenta e del Corpo al quale appartiene.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

A titolo esemplificativo, per il personale femminile:

- I Capelli devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale, Il taglio non deve essere bizzarro od inusuale e la lunghezza, tale da garantirne un volume contenuto;
- Il trucco preferibilmente non deve essere eccessivo e si sconsiglia l'applicazione di ciglia finte;
- Le unghie, preferibilmente a lunghezza naturale, di colore trasparente o con smalto di colorazione non appariscente, si sconsiglia l'applicazione di unghie finte soprattutto se di lunghezza tale da pregiudicare l'operatività dell'agente.

A titolo esemplificativo, per il personale maschile:

- I Capelli devono essere puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale. In particolare, devono essere preferibilmente corti e/o sfumati sulla nuca e sulle tempie, con un taglio che non deve essere eccentrico od inusuale;
- Barba e baffi devono essere ordinati e di lunghezza non eccessiva o sproporzionata, se tinti, di colore naturale;
- Le unghie devono essere ben curate e tali da non superare la lunghezza del polpastrello del dito.

In linea di principio, si scoraggia il personale dal farsi applicare tatuaggi, di qualsiasi tipologia, che per forma, collocazione o dimensioni vengano esibiti, in tutto o in parte, quando si indossa l'uniforme.

E' vietato l'uso di piercing e orecchini che per particolare collocazione o fattezze risultino appariscenti o scendano al di sotto del bordo inferiore del lobo dell'orecchio.

Durante lo svolgimento del servizio può essere vietato l'uso di gioielli o monili, che non siano la fede nuziale o di fidanzamento e l'orologio.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

È vietato variare la foggia della divisa, nonché l'uso di elementi ornamentali non previsti e tali da alterare l'assetto formale della stessa.

Il Comandante, con propria disposizione, può disciplinare nel dettaglio quanto sopra indicato.

Articolo 16 – Saluto

Il saluto è una forma di reciproca cortesia tra tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dovere precipuo verso i cittadini con i quali il personale venga a contatto per ragioni di ufficio.

Il personale in divisa rende il saluto portando la mano destra con le dita unite ed il polso in linea con l'avambraccio all'altezza della visiera del copricapo, il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.

Il saluto è dovuto ai simboli ed autorità quali:

- Bandiera nazionale;
- Gonfalone della Città e a quelli dei comuni decorati con medaglia d'oro al valor militare;
- simboli religiosi in manifestazioni ufficiali;
- Capo dello Stato ed ai capi di Stato esteri;
- Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
- Presidente della Corte Costituzionale;
- Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri;
- Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali nell'esercizio delle funzioni;
- Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comunali;
- Comandante e superiori di grado;
- trasporti funebri in transito.

È dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione di traffico;
- il personale alla guida dei veicoli;
- il personale in servizio di scorta al Gonfalone o alla Bandiera.

A reparto inquadrato o in caso di gruppi di Operatori di P.L., il saluto viene reso da chi assume il comando dell'inquadramento ovvero dal più alto in grado.

Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

TITOLO IV

ARMAMENTO – EQUIPAGGIAMENTO – VEICOLI

Articolo 17 – Armamento

L'armamento individuale d'ordinanza, meglio descritto dall'Allegato B "Regolamento delle Armi e degli strumenti di autotutela del Corpo di Polizia Locale", la cui competenza all'aggiornamento, una volta adottato, viene demandata alla Giunta comunale;

Agli agenti possono essere date in consegna, per ragioni inerenti alle lezioni ed esercitazioni di tiro e per la partecipazione alle gare sportive locali, nazionali ed internazionali, le armi il cui tipo sia iscritto nel predetto catalogo e previsto nell'Allegato B;

Viene prevista la dotazione della sciabola per i servizi di scorta, rappresentanza, guardia d'onore o parata; al Comandante la sciabola viene assegnata di diritto.

Per i servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli appartenenti alla Polizia Locale, secondo i casi, portano la sciabola. Il porto della sciabola per i servizi di guardia d'onore non è subordinato al possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art.77 del R.D. 6 maggio 1940, nr.635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. In tal caso l'assegnazione avrà luogo su disposizione del Comando agli appartenenti alla Polizia Locale comandati per il servizio.

Il Sindaco ed il Comandante dispongono l'assegnazione delle dotazioni sopraindicate.

Articolo 18 – Strumenti di autotutela

In esecuzione alle norme che regolano l'attività della Polizia Locale, al personale del Corpo Polizia Locale possono essere assegnati, previa specifica formazione all'uso, i seguenti strumenti di autotutela meglio descritti dall'Allegato B "Regolamento delle Armi e degli strumenti di autotutela del Corpo di Polizia Locale", la cui competenza all'aggiornamento viene demandata alla Giunta comunale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spray irritante e pistole al peperoncino
- teaser e stungun
- bastone estensibile
- manette
- giubbotto antitaglio
- giubbotto antiproiettile
- caschi di protezione (diversi a seconda dell'utilizzo)
- cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
- sistemi e dispositivi di contenimento alternativi
- guanti antitaglio e antipuntura
- occhiali protettivi
- otoprotettori

Il personale può essere dotato di altri accessori – attrezzature – dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica e per la sicurezza individuale (DPI) ed autotutela dell'Operatore, con provvedimento del Comandante che formalizzi criteri e motivi dell'assegnazione.

Articolo 19 – Veicoli in dotazione

Le attività di polizia locale vengono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi e, per eventuali servizi aerei, con mezzi aerei.

In attuazione dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 6/2015, il Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 disciplina i colori, i contrassegni per il riconoscimento univoco della livrea dei veicoli, nonché equipaggiamenti, allestimenti, attrezzature ed apparecchiature, interne ed esterne dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, presenti in Regione Lombardia, fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità di servizio (c.d. veicoli civetta).

Il Corpo di Polizia Locale provvede, con riferimento agli autoveicoli assegnati, alla dotazione di materiale divisorio interno (c.d. cellula di sicurezza), idoneo a garantire la sicurezza degli operatori di polizia locale.

I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta.

È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando per iscritto.

Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna.

E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comando, salvo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in casi di necessità dovuti alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, su disposizione della magistratura o dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ovvero per lo svolgimento di compiti istituzionali.

Potrà essere istituito un registro sul quale il personale dovrà annotare, per ogni servizio, il nominativo del conducente, dei componenti della pattuglia, i chilometri percorsi, eventuali avarie / anomalie riscontrate, le operazioni di lavaggio, rifornimento, varie ed eventuali.

E' vietato fumare sui veicoli di servizio, divieto da intendersi esteso anche all'utilizzo di sigarette elettroniche.

Articolo 20 – Tessera di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco, con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese. Il documento deve essere restituito all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

La tessera viene ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Articolo 21 – Placca di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è assegnata una “placca” di riconoscimento, che può recare anche il numero di matricola, da portare, sull’uniforme ordinaria, all’altezza del petto, sulla parte sinistra dell’indumento esterno dell’uniforme.

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comando l’eventuale smarrimento.

Per i servizi in borghese il personale è munito di un portatessera, con placca incorporata, che, in funzione della foggia e delle esigenze di servizio, può essere esibito, portandolo al collo o alla cintura, ovvero tenuto occultato sulla persona.

TITOLO V

SERVIZIO

Articolo 22 – Orario - turni di servizio - malattia

L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comando, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi.

Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale della Polizia Locale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello normale, ed in turni e/o giorni diversi da quelli prefissati. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione, prima dell'ora fissata per il servizio stesso, alla pattuglia in servizio ovvero all'agente reperibile (che informeranno immediatamente il Comandante) e all'Ufficio Personale.

Il Comandante, per la natura delle funzioni svolte, può, a sua discrezione, non osservare un orario prefissato, nel rispetto del monte ore settimanale.

Il personale che a seguito di accertamento sanitario sia stato riconosciuto permanentemente inidoneo per cause non di servizio potrà essere, a domanda o d'ufficio, trasposto in altro ruolo organico dell'Ente.

Articolo 23 – Presentazione ed esecuzione del servizio

Il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario ed equipaggiamento prescritti.

A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Il personale della Polizia Locale nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Le attività di Polizia Locale vengono normalmente svolte in uniforme. A tal fine il personale ha l'obbligo di indossare la divisa, nella foggia prescritta, ai sensi della Normativa Regionale, in funzione al servizio cui è assegnato.

Articolo 24 – Servizi a carattere continuativo

Nell'assolvimento di servizi che necessitano un'erogazione di prestazioni a carattere continuativo senza soluzione, il personale che ha ultimato il proprio turno:

- non può allontanarsi dal servizio fino a quando la continuità delle prestazioni non sia assicurata dalla presenza del personale che lo sostituisce nella turnazione;
- deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio con le prescritte direttive ed annotazioni;
- deve riferire senza indugio, e con apposita relazione, ai propri superiori, eventuali fatti e circostanze, verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per loro natura e rilevanza devono essere segnalati ed evidenziati.

Articolo 25 – Obblighi del personale al termine del servizio

Il personale, su ogni fatto e circostanza di particolare rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio, deve riferire con segnalazione formale al Comando per ogni conseguente e necessario adempimento, fatto salvo l'obbligo diretto del dipendente di adottare iniziative e redigere atti in osservanza a speciali disposizioni normative.

Articolo 26 – Obbligo di permanenza

Quando ricorrano particolari necessità di servizio e non sia possibile assicurare altrimenti lo stesso a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, può essere ordinato al personale della Polizia Locale di continuare le prestazioni al termine del turno protraendo il servizio fino al cessare delle esigenze sopravvenute.

La protrazione dell'orario di lavoro viene disposta dal Comandante del Corpo o da chi ha la responsabilità del servizio nel particolare momento in cui si verificano le situazioni impreviste ed urgenti.

Articolo 27 – Obbligo di reperibilità

Il personale in reperibilità deve fornire il proprio recapito telefonico per poter essere immediatamente rintracciato ovvero essere in possesso del cellulare di servizio all'uopo attivato, che deve essere necessariamente mantenuto attivo a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Il personale deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine previsto dalle norme contrattuali.

La reperibilità, prevalentemente su base volontaria, viene disposta dal Comando. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

TITOLO VI

PARTICOLARI ATTRIBUZIONI DI SERVIZIO

Articolo 28 – Attribuzioni e compiti del Comandante del Corpo

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale competono l'organizzazione degli uffici, del personale e la direzione tecnico-operativa, amministrativa e disciplinare del Corpo stesso.

Collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza.

Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa.

Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza.

Avvalendosi dell'opera dei più diretti collaboratori cura la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Corpo.

Assegna il personale dipendente ai vari uffici ed articolazioni, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

Provvede a definire la struttura organizzativa del Corpo Polizia Locale anche con provvedimenti formali.

Provvede ad emanare direttive e disposizioni particolareggiate per l'espletamento di tutti i servizi d'istituto.

Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e compie ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi.

Cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, con gli organi di Polizia di Stato, con gli organismi del Comune e con le altre Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale. Coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della Protezione Civile.

Il Comandante quale ufficiale di polizia giudiziaria provvede alla ricezione delle querele e delle denunce che le persone intendono presentare, e quanto altro tale qualifica impone.

Il Comandante è inoltre competente all'adozione dei sotto elencati provvedimenti e materie, su indicazione della Giunta e del Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza:

- stipula di accordi/protocolli di collaborazione, rinforzo, supporto, partenariato con altri Corpi di Polizia Locale o di Stato, Enti Locali o Statali;
- Autorizza le missioni esterne ed i rinforzi temporanei del personale previsti dall'art. 4/4° c. della Legge 65/86;
- Effettua le comunicazioni alla Prefettura relative all'art. 5/2° c. della Legge 65/86.

Il Comandante effettua la verifica sulla regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità sulle pratiche affidate ai subordinati;

Al Comandante, posto al livello apicale della Direzione, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Articolo 29 – Attribuzioni e compiti degli Ufficiali

L'Ufficiale adotta le disposizioni e/o procedure operative affinché siano eseguite le direttive del Comandante.

Esercita una costante azione per verificare che il personale attui le disposizioni impartite e riferisce giornalmente al Comandante Dirigente le eventuali inadempienze rilevate.

Presiede alle attività dei servizi di cui è responsabile, controllando che siano rispettate le direttive del Comando.

Coordina e collabora con i responsabili delle unità operative, per il costante adeguamento delle procedure e dell'organizzazione degli uffici o servizi alle innovazioni di leggi e regolamenti, alle innovazioni tecnologiche, all'evolversi delle esigenze cittadine.

Coadiuvata i superiori diretti nelle loro attribuzioni e coordina e controlla il lavoro dei sottoposti (sottufficiali ed agenti) e può avere la responsabilità di un servizio/reparto/sezione/ufficio/ nucleo fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio, anche mediante emanazione

di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere. Risponde del buon andamento dei servizi, nonché della disciplina del personale dei reparti, sezioni o ufficio a cui è preposto.

Provvede al vaglio ed all'istruttoria di atti e provvedimenti, assicurando il rispetto delle procedure previste. Svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione, nell'ambito di competenza ed assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni in materia. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e provvede ad istruirlo sui compiti da assolvere.

Vigila sulla disciplina e sul comportamento del personale dipendente. Provvede a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme. Provvede a segnalare, con sollecitudine, al proprio superiore gerarchico, comportamenti e azioni ritenute in contrasto con le direttive emanate dai superiori o in contrasto con il presente regolamento.

Di sua iniziativa adotta provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritenga utili per il buon andamento del servizio, sottoponendo all'esame del Comando ogni proposta di una certa importanza o che comporti provvedimenti a carattere continuativo. Controlla giornalmente il lavoro svolto dal personale dipendente, riferendo al Comando su quanto ha attinenza con la disciplina del servizio. Cura l'istruzione del personale secondo le direttive del Comando ed assicura l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori. Disimpegna servizi di particolare rilievo e coordina quelli nei quali sono impiegati più operatori.

Quale ufficiale di polizia giudiziaria provvede alla ricezione delle querele e delle denunce che le persone intendono presentare, e quanto altro tale qualifica impone, e ne informa il Comandante. Esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici; istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi. Svolge, all'occorrenza, i compiti propri dei sottufficiali e degli agenti di Polizia Locale.

Articolo 30 – Attribuzioni e compiti dei Sottufficiali

I Sottufficiali rispondono del buon andamento dei servizi, nonché della disciplina del personale assegnato. Disimpegnano le attribuzioni e gli incarichi ricevuti. Svolgono funzioni di coordinamento e controllo e forniscono l'eventuale assistenza necessaria al personale nell'espletamento del servizio. I Sottufficiali possono avere responsabilità/incarichi.

Vigilano sulla disciplina e sul comportamento del personale. Provvedono a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme. Provvedono a segnalare, con sollecitudine, al proprio superiore gerarchico, comportamenti e azioni ritenute in contrasto con le direttive emanate dai superiori o in contrasto con il presente regolamento.

Di loro iniziativa, ove non possano oggettivamente intervenire gli Ufficiali o il Comandante, adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengono utili per il buon andamento del servizio, sottoponendo all'esame del comando ogni proposta di una certa importanza o che comporti provvedimenti a carattere continuativo. Possono essere incaricati di disimpegnare servizi di particolare rilievo e coordinano quelli nei quali sono impiegati più operatori.

Eseguono interventi a livello specializzato anche mediante l'uso di strumenti tecnici. Istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi. Sostituiscono in caso di necessità, assenza e/o impedimento gli Ufficiali. Sono responsabili dei risultati delle prestazioni proprie e di quelle delle unità operative a loro affidate nei limiti delle direttive di massima ricevute e di quelle dettagliate impartite. Quali ufficiali di polizia giudiziaria, possono provvedere alla ricezione delle querele e delle denunce che le persone intendono presentare, e quanto altro tale qualifica impone, e ne informano il Superiore. Eseguono interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici; istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi. Svolgono anche i compiti propri degli agenti di Polizia Locale.

Articolo 31 – Attribuzioni e compiti degli Agenti

Gli Agenti devono svolgere i compiti d'istituto e le mansioni loro attribuiti per legge o regolamento, secondo le disposizioni vigenti e gli ordini e le direttive ricevute.

Esplicano tutte le funzioni assegnate dalla legge agli agenti di Polizia Locale ed in particolare quelle indicate all'art. 2 e seguenti del presente regolamento.

Essi svolgono un'attività che richiede preparazione tecnica e conoscenza di specifiche discipline giuridiche al fine di controllare, prevenire e reprimere azioni antigiuridiche.

Sono agenti di P.G. e possono avere attribuita la qualifica di Agenti di P.S. ai sensi delle vigenti norme.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE e NORME INTEGRATIVE

Articolo 32 - Riconoscimenti ed encomi

Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti ed encomi, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) elogio scritto del comandante del Corpo;
- b) encomio del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
- d) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
- e) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

La proposta per il conferimento degli encomi e delle ricompense di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal Comandante all'Amministrazione Comunale e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata eventualmente da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

La concessione degli encomi e delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato ed inviata all'ufficio competente per la gestione del personale dell'Ente ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale.

Articolo 33 – Addestramento ed aggiornamento professionale

Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, i corsi di formazione professionale promossi da Regione Lombardia, con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale della Polizia Locale è tenuto altresì a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionali appositamente organizzati.

Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Il Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio, delle attitudini e preparazione del personale, programma e dispone la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento. Il Comando inoltre, programma ed organizza corsi di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionali da svolgersi a carico dell'Amministrazione Comunale inoltrando programmazione all'ufficio competente.

Il Comandante del Corpo, gli addetti al coordinamento e controllo ed i responsabili dei singoli uffici sono tenuti ad effettuare sedute di addestramento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa. Il Comando, anche d'intesa con gli organi comunali che svolgono istituzionalmente attività di consulenza generale per il comune, dovrà effettuare periodici incontri con il personale per l'aggiornamento professionale dello stesso, sia in relazione alle normali esigenze dell'attività istituzionale, nonché in occasione della entrata in vigore di nuove norme che interessano la realtà operativa del Corpo stesso.

Articolo 34 – Addestramento fisico

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale, allo scopo di incentivare la preparazione e l'equilibrio psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.

Il Comandante del Corpo programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, può consentire che il personale-atleta della Polizia Locale partecipi a competizioni sportive.

Articolo 35 – Gruppo Sportivo della Polizia Locale

È possibile istituire all'interno del Corpo il "gruppo sportivo" che si pone nelle sue finalità l'aggregazione all'interno del Corpo, disciplinando e sviluppando il senso sportivo degli iscritti e simpatizzanti; le attività del gruppo sono svolte fuori dall'orario di lavoro. E' auspicabile in tal senso promuovere l'affiliazione ai gruppi sportivi delle Polizie Locali dei Comuni capoluogo di provincia, già costituiti in associazione, che tramite le attività organizzate perseguono, con indiscussa esperienza, finalità di pratica di attività sportive in genere e ricreative che, compatibilmente con le esigenze di servizio, e con le capacità degli appartenenti, possano tenere alto il prestigio del Corpo di Polizia Locale e soddisfare la ricreazione fisica e morale dei soci.

Articolo 36 – Santo patrono

Le celebrazioni in suffragio dei SS. Pietro e Paolo si svolgono in data 29 giugno (festa del Santo Patrono del Comune di Travagliato);

La ricorrenza della data di cui sopra, e quella del 20 gennaio di ogni anno (festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale) vengono solennizzate con cerimonie predisposte dal Comando anche in giornate festive e/o prefestive nell'ambito della stessa settimana.

Il gonfalone del Comune, quando partecipa a cerimonie, è portato dall'alfiere e scortato da un numero adeguato di operatori.

Lo stesso viene custodito nell'ufficio del Sindaco ed è prelevato solo per le cerimonie ufficiali a seguito di disposizioni dello stesso.

Articolo 37 - Prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi

Nel caso in cui sussistano situazioni in cui è richiesto, da parte di soggetti privati o pubblici, un servizio, anche oltre il normale orario di lavoro, agli appartenenti al Corpo di Polizia locale, per lo svolgimento di funzioni d'istituto (ad esempio in occasione di spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive o per svolgere funzioni particolari di vigilanza del territorio), Il Comune di Travagliato, mediante apposita disciplina, per cui si rimanda all'Allegato C del presente regolamento, determina le tariffe e le modalità di svolgimento delle attività rese dal personale della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso in cui, personale appartenente al Corpo, a titolo personale, sia specificamente richiesto per svolgere incarichi di consulenza o collaborazione, l'attività va preliminarmente autorizzata dal Comandante e dal Responsabile dell'Ufficio Personale tramite "*Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali*", ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001

Articolo 38 – Norme integrative e di rinvio, modifiche regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dagli allegati (Allegato B "Regolamento delle Armi e degli strumenti di autotutela del Corpo di Polizia Locale" e Allegato C "Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi"), si applicano le norme relative al pubblico impiego, il Testo Unico Enti Locali, le normative regionali, i regolamenti comunali e ogni altra norma o disposizione vigente in materia.

Il presente regolamento si aggiorna senza necessità di espressa modifica qualora dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari in materia di Polizia Locale.

Viene attribuita alla Giunta Comunale l'approvazione e conseguente adozione di modifiche "non sostanziali" al presente regolamento e ai suoi allegati.